

N. R. 16/2021 ADR

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Diana Brusaca'	Presidente
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	Giudice
dott. ssa Maria Grazia Barbuto	Giudice relatore

VISTO il reclamo proposto in data 6.1.2022 dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avverso l'ordinanza emessa ex art. 14-*quaterdecies* co. 8 L. n.3/2012 in data 30.12.2021 dal Giudice Designato di conferma del precedente decreto in data 22.6.2021 ai sensi dell'art. art.14-*quaterdecies* co.7 L. cit. con cui è stato concesso il beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente in favore di _____ ;

LETTI gli atti e la documentazione allegata dalle parti;

SENTITA la relazione del giudice cui è stata delegata la trattazione del procedimento per reclamo, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Si osserva in fatto che:

- Con ricorso depositato in data 16.6.2021 all'intestato Tribunale, chiedeva di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, ai sensi dell'art. 283 CCI (*i.e.* ai sensi dell'art. 14*quaterdecies* L. n. 3/2012), premettendo in fatto:
 - di versare in condizione di sovraindebitamento causato dalla crisi della professione di avvocato e dal calo di lavoro, che lo aveva esposto a debiti maturati sia verso la Cassa Previdenziale sia verso l'Erario;
 - che in particolare, il calo di fatturato emergeva sin dalle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 2015 al 2020: a fronte di un reddito netto annuale che nel 2014 era pari ad Euro 33.802,00, l'istante aveva poi aderito al regime forfetario, passando ad un reddito netto di appena Euro 504,00 per il 2018 ed Euro 894,00 per il 2019;
 - che tale situazione sarebbe stata destinata solo a peggiorare, considerato che l'avv. aveva ormai perso gran parte della propria clientela e che dal 15.3.2022- al compimento del settantesimo anno di età- sarebbe cessato anche l'incarico di GOP presso il Tribunale di Massa;
 - di abitare insieme al proprio figlio e con il sostegno economico del medesimo era riuscito a far fronte alle spese ordinarie di vitto e alloggio (stimabili in poco più di Euro 400,00 mensili), unitamente agli emolumenti autonomamente percepiti nell'esercizio della professione. A tal fine depositava copia dell'ISEE, nonché estratti conto bancari, oltre che delle dichiarazioni fiscali riferibili alle annualità dal 2014 al 2019;

- che i debiti maturati ammontavano a complessivi Euro 172.721,80 verso la Cassa Previdenziale e verso l'Erario;
 - di non poter in definitiva, tenuto conto delle proprie entrate e delle prospettive future, garantire il pagamento di alcuna somma da destinare in favore dei due creditori, salvo l'obbligo di rendicontazione al Tribunale per i successivi quattro anni, non essendo proprietario di alcun immobile ma solo di un'autovettura di poco valore ed essendo l'unica fonte di sostentamento riconducibile ai ricavi della professione forense.
- L'istante chiedeva quindi di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, quale istituto introdotto dal D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020 all'art.14*quaterdecies* della L. n. 3/2012, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, non avendo l'istante mai beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;
 - Con decreto emesso in data 21.6.2021 ai sensi del co. 8 dell'art. 14*quaterdecies* cit. il GD riteneva integrati i presupposti richiesti dalla norma e ammetteva provvisoriamente l'istante al beneficio richiesto;
 - A seguito di opposizione promossa nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (d'ora in avanti *breviter* CNPA), veniva fissata udienza per garantire il contraddittorio tra le parti e, all'esito, il GD confermava la precedente decisione con ordinanza, motivando specificamente in relazione alle contestazioni svolte dall'opponente riguardo all'assenza di dolo o colpa grave in capo all'istante;
 - La creditrice CNPA ha quindi in questa sede svolto reclamo avverso il provvedimento *de quo*, sulla base dei seguenti motivi, essenzialmente coincidenti con le doglianze manifestate in sede di opposizione avverso il decreto emesso in prima istanza dal GD e cioè che:
 - difetterebbe nel caso di specie il requisito soggettivo richiesto dalla normativa di riferimento, coincidente con "*l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*";
 - in particolare tale condotta decettiva si sarebbe sostanziata nelle seguenti circostanze in fatto:
 - a) l'istante ha omesso di comunicare alla CNPA –anche negli anni in cui ha esercitato la professione con continuità (2007, 2008 e 2010-2017) e prima del dedotto calo di incarichi professionali- i propri redditi mediante invio del c.d. "modello 5" e quindi avrebbe dolosamente taciuto alla CNPA le somme a queste dovute a titolo di contributi previdenziali mai dichiarati e dunque mai versati;
 - b) l'istante non ha formulato alcuna istanza di rateazione all'ente al fine di provvedere diligentemente al pagamento anche parziale del debito maturato negli anni in cui avrebbe potuto provvedervi.

Costituitosi in giudizio, l'esdebitato ha insistito per il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di giudizio.

In diritto, si osserva quanto segue.

Il reclamo è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.

Preliminarmente, deve darsi atto che a venire in rilievo non è una procedura concorsuale introdotta all'interno della L. n. 3/2012, non prevedendosi alcuna soddisfazione dei creditori, ma un istituto premiale introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole.

Dunque, diversamente dall'accordo di composizione della crisi, dal piano del consumatore e dalla liquidazione del patrimonio, l'effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come "beneficio" di carattere eccezionale accordato al debitore, **direttamente ricollegato a due condizioni**: la prima, di carattere soggettivo, è rappresentata dall'ormai nota "meritevolezza" del debitore, che deve essere valutata dal giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. La seconda, dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire alcunché ai propri creditori e che non sia ipotizzabile un mutamento in futuro della sua situazione patrimoniale.

Il requisito della meritevolezza consiste certamente in una nozione ampia e discussa già in tema di piano del consumatore, quale presupposto di ammissibilità dello stesso ricorso, a seguito della novella di cui alla L. n. 176/2020 (e non solo per la relativa omologa).

L'art. 14^{quaterdecies} L. cit. prevede che il Giudice può concedere l'esdebitazione- consistente in una declaratoria di inesigibilità dei crediti sorti anteriormente al deposito del ricorso- valutata la meritevolezza del debitore e verificata a tal fine – così descrivendo cosa debba intendersi con tale termine- *l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.*

Si tratta quindi di un atteggiamento soggettivo che, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, andrebbe valutato avuto riguardo non già al momento genetico del debito (quando cioè il medesimo è stato assunto), parlandosi più in generale di "formazione del sovraindebitamento" e dunque del momento in cui il debito è passato in sofferenza.

Secondo altra tesi occorrerebbe invece dare risalto al momento in cui i debiti sono stati assunti.

Fatte tali brevi premesse, nel caso di specie non può ritenersi che il requisito della meritevolezza venga a mancare in ragione delle circostanze dedotte dalla reclamante, in quanto:

- L'istante non ha posto in essere condotte in frode nei confronti dei propri creditori e, in specie, verso la CNPA: l'aver omesso di presentare il c.d. "modello 5" e cioè la dichiarazione reddituale, nei termini imposti non può considerarsi quale condotta decettiva idonea ad impedire alla Cassa di conoscere l'esposizione debitoria, sol che si consideri che la stessa reclamante conferma di aver avuto accesso all'anagrafe tributaria, avendo l'istante regolarmente provveduto a depositare le proprie dichiarazioni fiscali negli anni in questione.

- Non possono dirsi integrate condotte dolose o sostenute da colpa grave.

Aderendo alla tesi secondo cui l'elemento soggettivo andrebbe verificato al momento genetico del debito, si deve concludere che il Tribunale sia chiamato a verificare se il debitore ha assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle (tali obbligazioni possono riguardare anche un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) Ne consegue che la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per l'esclusione della sussistenza di un accesso meritevole, ovvero proporzionato, al credito da parte del debitore con la conseguenza che il tribunale dovrebbe precludere l'accesso all'esdebitazione del debitore incapiente.

In tale contesto, il Collegio osserva come i debiti assunti dall'istante riguardino imposte e tasse e contributi previdenziali, per cui dunque non può parlarsi di volontaria assunzione del debito, anche accedendo alla tesi che il dolo consista nella consapevole assunzione del debito con la volontà di non adempierlo alla scadenza, facendo riferimento al momento genetico del sorgere del debito.

Aderendo invece alla tesi secondo cui l'elemento soggettivo deve essere verificato al momento in cui i debiti siano passati in sofferenza, la condotta tenuta dal reclamato non integra comunque gli estremi del dolo, nei termini già descritti dal GD: non è sufficiente a tal fine la dedotta mera consapevolezza, in quanto l'elemento soggettivo in questione richiede la volontà di determinare la propria esposizione debitoria, con lo scopo specifico di non onorare gli impegni assunti. Nel caso di specie, tuttavia, si ribadisce come non emergano dalla documentazione versata in atti e dalla relazione dell'OCC circostanze idonee a sostenere la contestazione della CNPA, non essendo a tal fine sufficiente l'allegazione della reclamante secondo cui il avrebbe ben potuto versare i contributi previdenziali maturati durante i primi anni oggetto d'indagine, quando non vi era ancora stata alcuna contrazione dei redditi.

Parimenti non risultano integrate condotte di colpa grave nella formazione del sovraindebitamento.

In specie, l'istante ha dedotto come il mancato pagamento dei debiti maturati negli ultimi cinque anni sia imputabile al considerevole calo di redditi in ragione della notoria crisi della professione forense che ha investito anche il reclamato e della riduzione degli incarichi ricevuti, sì da indurlo a far fronte alle proprie esigenze primarie omettendo di versare tali importi in favore della CNPA. Sul punto si osserva come il mancato deposito di apposita istanza di rateazione delle somme dovute alla cassa previdenziale non possa in sé integrare l'inescusabile negligenza richiesta dalla norma.

Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla norma- come prospettata dalla reclamante- avrebbe come inevitabile conseguenza quella di limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili, casi certamente assai numerosi, ma che non rappresentano il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando nel 2012 ha varato le norme in tema di sovraindebitamento e i successivi interventi di modifica di cui al CCII.

In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.

Le spese del presente giudizio, considerata la novità delle questioni affrontate, unitamente all'assenza di una giurisprudenza univoca e costante sul punto, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 co. 1 *bis* D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.3.2022

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto

Il Presidente

Dott.ssa Diana Brusacà